

***ACCREDITAMENTO***  
***DEI SERVIZI PER IL LAVORO NELLA REGIONE LAZIO***

**DIRETTIVA PER LA PROCEDURA DI ABILITAZIONE DI SPORTELLI  
TERRITORIALI TEMPORANEI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDIATI  
PER I SERVIZI PER IL LAVORO AI SENSI DELLA DGR 198/2014 E SMI**

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>ART. 2 – DEFINIZIONI .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>ART. 3 – DESTINATARI .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>ART. 4 - AMBITI DI ABILITAZIONE DEGLI SPORTELLI TERRITORIALI TEMPORANEI .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>ART. 5 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ.....</b>                             | <b>6</b>  |
| <b>ART. 6 – REQUISITI STRUTTURALI .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ART. 7 – REQUISITI PROFESSIONALI.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>ART. 8 – RILASCIO DELL’ABILITAZIONE DEGLI STT .....</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>ART. 9 – DURATA DELL’ABILITAZIONE.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>ART. 10 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL’ABILITAZIONE.....</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ACCREDITATI .....</b>                          | <b>11</b> |
| <b>ART. 12 – MONITORAGGIO.....</b>   | <b>11</b> |
| <b>ART. 13 – DIVIETO DI TRANSAZIONE COMMERCIALE .....</b>                            | <b>11</b> |

## **Premessa**

La Regione Lazio ai sensi della delibera della Giunta regione 15 aprile 2014, n.198 (e smi), promuove il Sistema dei Servizi per il Lavoro fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati accreditati. Attraverso l'istituto dell'accreditamento la Regione Lazio riconosce a un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a erogare sul territorio regionale le prestazioni di servizi per il lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

Ad integrazione della disciplina di accreditamento, con deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016 n.345, la Regione Lazio ha previsto la possibilità per i soggetti accreditati di abilitare ulteriori articolazioni organizzative sul territorio regionale per l'erogazione dei servizi per il lavoro. Tali articolazioni, denominate Sportelli Territoriali Temporanei, sono abilitate in ragione di situazioni particolari e peculiari, anche transitorie, del mercato del lavoro alle quali la Regione Lazio risponde con interventi di politica attiva di breve e medio periodo, attivati con propri provvedimenti amministrativi, come, ad esempio, bandi e avvisi pubblici. Gli STT operano, pertanto, in una logica di integrazione (e non di sostituzione) con le attività delle sedi accreditate per i servizi per il lavoro, cosicché la concessione dell'abilitazione rappresenta un provvedimento aggiuntivo e non sostitutivo dell'atto di accreditamento ex dgr 198/2014 e smi.

Con la presente direttiva sono individuati le procedure per il rilascio dell'abilitazione nonché la durata e le modalità di sospensione e revoca della stessa.

## **CAPO I. Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

La presente direttiva disciplina i requisiti dei soggetti pubblici e privati accreditati e le relative modalità operative volti a ottenere l'abilitazione degli sportelli temporanei, in funzione di una ottimale articolazione ed erogazione dei servizi in funzione dell'utenza regionale (cittadini e imprese).

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) “Accreditamento” il provvedimento mediante il quale l'Amministrazione regionale riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro sul proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
- b) “Abilitazione” il provvedimento mediante il quale l'Amministrazione regionale riconosce a un soggetto accreditato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 15 aprile 2014 e smi la possibilità di attivare Sportelli Territoriali Temporanei per l'erogazione di servizi per il lavoro;
- c) “STT” Sportelli Territoriali Temporanei per l'erogazione di servizi per il lavoro;

- d) “Operatori Servizi per il Lavoro”, i soggetti pubblici o privati che erogano servizi nell'ambito del territorio regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, secondo principi di efficacia e di efficienza;
- e) “Elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro”, di seguito denominato “elenco regionale”, l'insieme degli operatori accreditati per erogare i servizi per il lavoro;
- f) “Requisiti” le caratteristiche giuridiche, finanziarie, strutturali e professionali per ottenere l'accreditamento;
- g) “Servizi per il lavoro” l'insieme delle prestazioni, distinte in una o più aree funzionali, erogate dagli operatori accreditati, per favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori e rivolti anche ai giovani, alle persone disabili, e ai soggetti svantaggiati;
- h) “Area funzionale” l'insieme delle prestazioni e delle attività che costituiscono un servizio per il lavoro;
- i) “Sistema informatico” l'insieme di apparati e/o sottosistemi elettronici tra loro interconnessi in rete, secondo un'architettura tipica Client-Server, funzionali alla procedura di richiesta e rilascio dell'accreditamento;
- j) “CPI” i Centri per l'impiego di cui alla l.r. 38/1998;
- k) “RO” responsabile organizzativo di cui all'art. 3, co. 6, lett. a) della dgr 198/2014 e smi;
- l) “OML” operatore del mercato del lavoro di cui all'art. 3, co. 6, lett. b) della dgr 198/2014 e smi;
- m) “OMLS” operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche di cui all'art. 3, co. 6, lett. c) della dgr 198/2014 e smi;
- n) “dgr” deliberazione della Giunta regionale;
- o) “Direttiva per l'accreditamento dei servizi per il lavoro” la disciplina della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro e sue specifiche modalità operative come approvata con determinazione direttoriale G11651 del 8 agosto 2014

### **Art. 3 – Destinatari**

1. Sono destinatari della procedura di abilitazione degli STT gli operatori, pubblici e privati già accreditati ai Servizi per il Lavoro della Regione Lazio, ai sensi della dgr 198/2014 e smi in virtù del principio secondo il quale l'abilitazione è un provvedimento aggiuntivo dell'atto di accreditamento.
2. I soggetti accreditati e accreditabili sono tutti quelli previsti dalla dgr 198/2014 e smi, Capo I art. 2 così come specificati nella direttiva per l'accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla determinazione direttoriale G11651/2014.
3. L'abilitazione all'apertura di sportelli territoriali temporanei potrà essere richiesta dai soggetti accreditati qualora espressamente prevista dagli avvisi pubblici/bandi della Regione Lazio. Tali provvedimenti potranno disciplinare ulteriori specifiche, requisiti e modalità di attivazione e di

gestione degli sportelli territoriali temporanei da parte dei soggetti accreditati e saranno pertanto considerati parte integrante della presente Direttiva.

#### **Art. 4 - Ambiti di abilitazione degli Sportelli Territoriali Temporanei**

1. Il soggetto accreditato, in sede di richiesta di abilitazione degli STT garantisce in ognuno di essi l'erogazione dei servizi per il lavoro obbligatori come definiti all'art. 1, co. 2 della DGR 198/2014 e caratterizzati dalle seguenti aree funzionali:
  - I) Accoglienza e prima informazione;
  - II) Orientamento di primo livello;
  - III) Orientamento specialistico o di secondo livello;
  - IV) Incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro.
2. Il soggetto accreditato, in sede di richiesta di abilitazione, per ogni STT seleziona tutti o alcuni dei servizi specialistici facoltativi oggetto del proprio accreditamento, così come specificati all'art. 1, co. 3 della dgr 198/2014 e smi.. I “servizi per il lavoro specialistici facoltativi” sono quelli che afferiscono alle seguenti aree funzionali:
  - V) Assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione professionale;
  - VI) Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico svolti anche in situazione lavorativa;
  - VII) Progettazione e consulenza per l'occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità;
  - VIII) Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
  - IX) Avviamento a una esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero.
3. Il soggetto accreditato, nell'ambito degli STT non può erogare servizi non indicati nell'atto di accreditamento e di abilitazione a pena di revoca dell'abilitazione. Qualora gli avvisi o i bandi regionali, per l'erogazione dei servizi, prevedano uno o più ambiti specialistici di accreditamento, il soggetto potrà operare sul singolo sportello temporaneo a condizione che su quest'ultimo siano attivi tutti i servizi specialistici richiesti.
4. Nel rispetto dei precedenti commi 2 e 3, non è posto un limite all'erogazione dei servizi specialistici presso lo sportello temporaneo, a condizione che i servizi e le relative aree funzionali siano indicate in sede di richiesta di abilitazione. L'integrazione di eventuali servizi specialistici facoltativi aggiuntivi dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione regionale competente in materia di lavoro che, fatte salve le verifiche del caso, potrà procedere con l'autorizzazione. Tale richiesta non potrà essere presentata nei 30 giorni precedenti la data di scadenza dell'abilitazione temporanea.
5. Le specifiche di tutti i servizi per il lavoro, oggetto di abilitazione degli STT, di cui ai precedenti co. 1 e 2 sono riportate nell'allegato 1 “Schede dei servizi per il lavoro” della

direttiva per l'accreditamento per i servizi per il lavoro" di cui alla determinazione direttoriale G11651/2014.

## **CAPO II. Requisiti degli sportelli per l'abilitazione**

### **Art. 5 – Requisiti generali di ammissibilità**

1. I soggetti accreditati che presentano richiesta di abilitazione di STT dovranno garantire che i singoli sportelli rispettino i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
  - a) siano ubicati nel territorio della Regione Lazio;
  - b) siano nella esclusiva disponibilità, sia giuridica sia di fatto, del soggetto richiedente per l'intero periodo di abilitazione dello sportello. Il requisito dovrà essere posseduto alla data di presentazione dell'istanza di abilitazione.
  - c) rimangano aperti al pubblico per almeno 20 ore settimanali.
2. Al fine di garantire un'adeguata copertura territoriale della rete dei servizi per il lavoro, un soggetto accreditato ai sensi della dgr 198/2014 e smi può richiedere l'abilitazione di STT per un numero massimo di 3 sportelli. Fermo restando il citato limite massimo, in fase di richiesta di abilitazione, il soggetto accreditato specifica a quale sede accreditata è associato lo STT. Ogni STT deve essere associato a una sola sede accreditata.
3. La procedura di richiesta di abilitazione non richiede ai soggetti l'attestazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva per l'accreditamento per i servizi per il lavoro approvata con determinazione direttoriale G11651/2014, in quanto già inseriti all'interno dell'elenco regionale dei soggetti accreditati.

### **Art. 6 – Requisiti strutturali**

1. I soggetti accreditati che richiedono l'abilitazione di STT devono garantire che le strutture per cui l'abilitazione è richiesta posseggano tutti requisiti strutturali di seguito elencati e li mantengano per tutta la durata dell'abilitazione, in conformità con la normativa vigente. Le strutture ove sono ubicati gli STT devono:
  - a. essere conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
  - b. essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - c. essere conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui al DM 236/1989 e s.m.i.;
  - d. garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici;
  - e. garantire l'apertura al pubblico in orario d'ufficio degli spazi adibiti all'accoglienza delle persone che non può essere inferiore a venti ore settimanali;
  - f. garantire l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi di ogni STT:
    - degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale;

- della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
  - dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa alla quale lo sportello fa riferimento;
  - del logo della Regione Lazio.
2. Fermo restando quanto previsto dal co. 1, ogni sede operativa dello sportello temporaneo territoriale deve disporre di:
- a. uno spazio adibito allo svolgimento di attività di gruppo e munito di postazioni informatiche;
  - b. uno spazio dotato di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro;
  - c. uno spazio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy, ai sensi della normativa vigente, degli utenti durante i colloqui medesimi.
3. Qualora il soggetto accreditato intenda avvalersi in qualità di STT di una struttura nella disponibilità di un soggetto terzo, dovrà sottoscrivere con quest'ultimo un accordo in forma di atto pubblico o privato, registrato ai sensi della normativa vigente, dal quale si evincano almeno:
- il titolo "in ragione del quale è in possesso della esclusiva disponibilità della struttura (ad esempio l'usufrutto, il comodato, la locazione, ecc);
  - gli identificativi delle parti che sottoscrivono l'accordo e i rispettivi referenti;
  - l'oggetto dell'accordo, che dovrà fare anche riferimento alla disciplina regionale sull'Accreditamento ai Servizi per il Lavoro e sull'abilitazione degli STT;
  - gli obblighi delle parti;
  - la durata dell'accordo, che non dovrà essere inferiore al termine di durata dell'abilitazione richiesta;
  - le modalità organizzative e i tempi concordati per l'utilizzo della struttura ai fini della erogazione dei servizi oggetto dell'abilitazione;
  - la disponibilità delle parti a prorogare, eventualmente, la validità dell'accordo conformemente a quanto stabilito dalla presente direttiva, dagli avvisi/bandi regionali e dai provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3.co.3;
  - la conformità della struttura oggetto dell'accordo a tutti i requisiti strutturali richiesti ai precedenti commi 1 e 2;
- L'accordo dovrà essere stipulato con decorrenza dalla data di richiesta di abilitazione dell'STT e sarà verificato in sede di controlli di cui al successivo art. 8.
4. Per il dettaglio dei requisiti strutturali si rinvia alla tabella "B" di cui alla direttiva per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro, approvata con determinazione direttoriale G11651/2014.

## **Art. 7 – Requisiti professionali**

1. È compito del soggetto accreditato per i servizi per il lavoro che richiede l'abilitazione per gli STT garantire, per ogni singolo sportello, la presenza di figure professionali con i medesimi requisiti previsti dalla dgr 198/2014 e smi.
2. Le figure professionali richieste per l'abilitazione di ogni singolo sportello temporaneo sono:
  - a. Il responsabile organizzativo (RO). Questi garantisce la direzione amministrativa e il coordinamento del personale attivo nelle sedi operative di competenza e possiede titoli e competenze professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito. Il RO può, nel rispetto dei titoli e dell'esperienza richiesti, coincidere anche con altre figure professionali. Lo svolgimento della funzione di RO deve avvenire in maniera continuativa e deve essere regolato nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro.
  - b. L'operatore del mercato del lavoro (OML). Questi garantisce l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4, co. 1, ad esclusione dell'area funzionale III); ha competenze professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito e può, fermo restando il possesso dei titoli di studio e dell'esperienza richiesti, coincidere anche con altre figure professionali già attive presso il soggetto accreditato. Svolge il proprio incarico nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro.
  - c. L'operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS). Questi garantisce l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4, co. 1 per l'area funzionale III) e all'art. 4, co. 2. A seconda dei modelli organizzativi scelti dal soggetto accreditato, l'OMLS può ricomprendere le funzioni previste per l'OML e coincidere con il RO. Svolge il proprio incarico nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro.
3. Il responsabile organizzativo può svolgere le funzioni di propria competenza al servizio di un numero massimo complessivo di 5 sedi accreditate e STT abilitati. Qualora, in fase di richiesta di abilitazione, tale limite venisse superato, sarà cura del soggetto accreditato individuare una figura aggiuntiva di Responsabile Organizzativo.
4. Per il dettaglio dei requisiti professionali si rinvia alla tabella "C" di cui alla direttiva per l'accreditamento dei servizi per il lavoro approvata con determinazione direttoriale G11651/2014.

## **CAPO III. Procedura di abilitazione e mantenimento**

### **Art. 8 – Rilascio dell'abilitazione degli STT**

1. La procedura di abilitazione degli STT si articola in quattro fasi:
  - fase 1: presentazione telematica della domanda di abilitazione degli STT comprensiva della dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 del presente atto, ai sensi del DPR 445/2000 e smi;
  - fase 2: istruttoria della domanda di abilitazione e verifica della completezza ed esaustività della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e smi sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 del presente atto;

- fase 3: rilascio del provvedimento di abilitazione degli STT;
  - fase 4: controlli.
2. La presentazione telematica della domanda di abilitazione temporanea (fase 1) è operabile attraverso il portale [sac.jobslazio.it](http://sac.jobslazio.it) per il quale i soggetti accreditati risultano già registrati e in possesso delle credenziali di accesso e operatività. La Direzione regionale competente per le materie del lavoro rende disponibili i format per le autodichiarazioni di cui al co. 1.
  3. L'istruttoria della documentazione richiesta, inviata telematicamente, è effettuata dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro entro quindici giorni lavorativi dal completamento della fase 1, anche con il supporto di società regionali in *house providing*.
  4. Al corretto completamento delle fasi 1 e 2, tramite sistema informatico, la Direzione regionale competente in materia di lavoro concede l'abilitazione degli STT con proprio provvedimento amministrativo.
  5. La Direzione regionale competente in materia di lavoro effettua in qualsiasi momento controlli sia documentali sia in loco, anche con il supporto di società regionali in *house providing*, per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte del soggetto accreditato a pena di sospensione o di revoca dell'abilitazione ed eventualmente dell'accreditamento, a norma dell'art. 7 della dgr 198/2014 e s.m.i., che si applica integralmente anche alla gestione delle attività presso gli STT abilitati. Tali controlli, a discrezione della medesima Direzione regionale, possono essere effettuati anche ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo di cui al co.4, inerente alla Fase 3.

#### **Art. 9 – Durata dell'abilitazione**

1. L'abilitazione decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'art. 8 co.4.
2. La durata dell'abilitazione è fissata in 18 mesi decorrenti dal rilascio del provvedimento della Direzione regionale competente in materia di lavoro, salvo che nell'avviso/bando pubblico di cui all'articolo 3, co. 3 sia stabilita una durata differente.
3. La durata di cui al comma 2 potrà essere prorogata con uno specifico atto del direttore regionale competente in materia di lavoro, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 e salvo quanto stabilito all'art. 4 co. 4.

#### **Art. 10 – Revoca e sospensione dell'abilitazione**

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito atto, previa fissazione del termine di cui al co. 3 del presente articolo, la revoca o la sospensione dell'abilitazione. La revoca è disposta:
  - a) in caso di esito negativo a seguito della verifica sulla ricorrenza o sul mantenimento dei requisiti previsti agli artt. 6 e 7;
  - b) in caso di accertamento di rilascio di false dichiarazioni, secondo quanto disposto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.;

- c) in caso di mancata comunicazione nei termini delle informazioni di cui al co. 2 del presente articolo;
  - d) in caso di mancato ripristino nei termini della ricorrenza di uno dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 accertati in seguito alla disposizione della sospensione;
  - e) in ogni caso in cui, in esito ad un procedimento amministrativo di controllo avviato per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate.
2. La sospensione è disposta:
- a) in caso in cui il soggetto accreditato a norma della presente disciplina non comunichi alla Direzione regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti o delle condizioni che hanno determinato l'abilitazione degli STT;
  - b) in caso di difformità, di mutamento delle condizioni o della perdita dei requisiti previsti dagli artt 6 e 7 sanabile nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa;
  - c) in caso di avvio di un procedimento amministrativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di controlli d'ufficio sia su segnalazione di organi di vigilanza esterni, di irregolarità gravi;
  - d) in caso di riscontro di eventuali difformità, mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti che hanno determinato l'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei. Al soggetto interessato è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità.
3. La sospensione, comunque, ha una durata massima di trenta giorni, decorsi i quali la Direzione regionale competente in materia di lavoro procede alla revoca o alla conferma dell'abilitazione.
4. Entro e non oltre i termini previsti all'art. 9, e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 co. 4 il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'abilitazione, allegando la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti agli artt. 6 e 7. Nelle more del procedimento di rinnovo l'abilitazione degli STT è provvisoriamente prorogata per non oltre 60 giorni.
5. In caso di revoca del provvedimento di abilitazione, il soggetto accreditato non può presentare una nuova domanda di abilitazione di STT nell'anno successivo dalla stessa. Il soggetto accreditato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a termine eventuali attività finanziate dalla Regione, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.
6. In caso di sospensione del provvedimento di abilitazione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate dalla Regione salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
7. In caso di sospensione del provvedimento di accreditamento di cui all'articolo 7 della dgr 198/2014 e smi anche il provvedimento di abilitazione degli STT è sospeso.
8. Qualora venga meno per scadenza del termine o per revoca il provvedimento di accreditamento, il provvedimento di abilitazione correlato a quell'accREDITAMENTO decade.

9. Nei casi previsti dal presente articolo, i soggetti accreditati sono tenuti a concludere le attività previste dalla presa in carico dei beneficiari. In questo periodo il soggetto accreditato non potrà attivare nuove misure e servizi per altri beneficiari da erogare in regime di accreditamento.

#### **CAPO IV. Obblighi e Monitoraggio**

##### **Art. 11 – Obblighi degli operatori accreditati**

1. Gli operatori accreditati sono tenuti a:
  - a) erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
  - b) interconnettersi con il Sistema informatico del Lavoro nazionale e regionale nei tempi e con le modalità definiti dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro secondo le specifiche tecniche indicate dalla stessa;
  - c) interconnettersi con gli altri eventuali sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali, nazionali e internazionali;
  - d) inviare alla Regione Lazio ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
  - e) erogare i servizi di cui all'art. 4, co.1 e 2 senza oneri per gli utenti in conformità a quanto previsto dall'art.11, co 1. d.lgs. 276/2003 e smi.

##### **Art. 12 – Monitoraggio**

1. Le disposizioni inerenti al monitoraggio dei servizi per il lavoro erogati dai soggetti accreditati ai sensi della dgr 198/2014 e smi e di cui all'art. 16 della direttiva alla direttiva per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro approvata con determinazione direttoriale G11651/2014 si applicano anche alla presente disciplina per il rilascio dell'abilitazione degli STT.

##### **Art. 13 – Divieto di transazione commerciale**

1. L'abilitazione dei STT non può costituire oggetto di transazione commerciale.
2. Non è consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui sia ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'abilitazione degli STT.